

INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP **NOVEMBRE 2019**

SOMMARIO

- 1) Aggiornamenti normativi
- 2) Pillole di sicurezza: ROA
- 3) Pillole di sicurezza: segnaletica di sicurezza
- 4) Il rischio chimico e la fornitura delle schede dei dati di sicurezza
- 5) Pillole di sicurezza: rischio cancerogeno
- 6) BANDI E FINANZIAMENTI
- 7) CORSI IN PROGRAMMA **NOVEMBRE - DICEMBRE**

CORSO	DESTINATARI	DATE	SEDE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL RSPP DATORE DI LAVORO PER AZIENDE A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO	DATORE DI LAVORO	DAL 05 NOVEMBRE	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI	DIPENDENTI	DAL 05 NOVEMBRE	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL RLS	DIPENDENTI	DAL 05 NOVEMBRE	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI	DIPENDENTI	DAL 12 NOVEMBRE	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AGLI ESCAVATORI IDRAULICI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 13 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLE PIATTAFORME AEREE CON E SENZA STABILIZZATORI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 20 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER GLI ADDETTI ALL'UTILIZZO DELLE MACCHINE AGRICOLE (TRATTORI A CINGOLI E RUOTE)	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 27 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER I LAVORATORI SULLA SICUREZZA DI AZIENDE A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO	LAVORATORI	DAL 04 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO DI AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ELEVATO RISCHIO INCENDIO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 10 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 17 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO

- 8) **FORMAZIONE GRATUITA** CON FONDI INTERPROFESSIONALI
- 9) OFFERTA DEL MESE DAL SITO www.sicurezzasubito.it

1) Aggiornamenti normativi

- Apparecchi che bruciano carburanti gassosi, nuovo Regolamento in GU

Pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2019** il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2019, n. 121 *Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.*

- Dm 12 aprile 2019 modifiche al Decreto 3 agosto 2015, circolare VVF

Pubblicata dal Ministero dell'Interno – Vigili del Fuoco la **circolare n.15406 del 15 ottobre 2019** con chiarimenti in merito alle modifiche al Decreto del 3 agosto 2015 apportate dal Dm 12 aprile 2019 in vigore dal 20 ottobre.

I chiarimenti riguardano l'applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto. Per quanto riguarda l'articolo 2 che ha ampliato ai punti dell'allegato I del Dpr 151/2011 9; 14; 19 – 40; 42 – 47; 50 – 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76 l'applicazione del *Codice di prevenzione incendi*, la **circolare chiarisce** che in caso di nuova realizzazione è ammesso l'utilizzo esclusivamente delle norme tecniche. Ammesso l'utilizzo di precedenti modalità progettuali in caso di attività esistenti e incompatibilità del Codice con le parti non oggetto dell'intervento.

Ancora, le norme del Codice possono essere assunte come riferimento anche per attività "sottosoglia" elencate o meno nell'allegato I del Dpr 151/2011.

Articolo 3 e applicazione del doppio binario. Norme alternative al Codice concesse "per talune attività dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che, attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed autorimesse".

- Sentenza europea telecamere nascoste sul lavoro, nota del Garante Privacy

Pubblicata dal Garante per la protezione dei dati personali una nota di chiarimento sulla recente sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo (17 ottobre 2019) riguardante **l'uso di telecamere nascoste nei luoghi di lavoro**.

Il Garante chiarisce che l'installazione di tali dispositivi è stata ammessa dalla Sentenza per il verificarsi di determinati presupposti, ovvero di ragionevoli sospetti di furto. I dispositivi sono stati in ogni caso installati in un'area circoscritta e per un periodo limitato. Si è trattato quindi di un caso unico e specifico, per il quale è stato **riconosciuto possibile l'uso delle telecamere come extrema ratio**, per il reiterarsi di sospetti di illecito grave. **L'uso di telecamere nascoste non è ammesso come prassi ordinaria**: "Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati".

2) Pillole di sicurezza: ROA

In riferimento alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08 che indica quando e come deve essere fatta.

Articolo 216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione Europea, il datore di lavoro adotta le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti Direttive comunitarie di prodotto.

2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

- a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
- b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
- c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
- d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
- e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
- f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
- h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
- i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;

l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente Norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;

m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti Direttive comunitarie.

3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.

Sanzioni a carico del datore di lavoro

• Art. 216: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 219, co. 1, lett. a)]

Articolo 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

1. Se la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:

- a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;
- b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
- c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
- d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione
- g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
- h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.

2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.

3. Il datore di lavoro adotta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

- Art. 217, co. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro [Art. 219, co. 2, lett. a)]
- Art. 217, co. 2, 3: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro [Art. 219, co. 2, lett. b)]

Articolo 218 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.

2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.

3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute: a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine

3) Pillole di sicurezza: segnaletica di sicurezza

In riferimento alla segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08 che indica quando e come deve essere fatta.

Articolo 162 - Definizioni

1. Ai fini del presente Titolo si intende per:

- a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata “segnaletica di sicurezza”: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
- b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
- d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
- g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
- h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
- i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;
- l) simbolo o pittogramma: un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
- m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
- n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
- o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
- p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'ALLEGATO XXVIII.

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

- Art. 163: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 165, co. 1, lett. a)] - Vedere anche art. 165 co.2

Articolo 164 - Informazione e formazione**1. Il datore di lavoro provvede affinché:**

- a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
- b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

- Art. 164: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 [Art. 165, co. 1, lett. b)] - Vedere anche art. 165 co.2

4) Il rischio chimico e la fornitura delle schede dei dati di sicurezza

Aggiornamento il documento Inail “ Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori”, un documento realizzato dalla Contarp dell’ Inail,

si ricorda:

Che con il Regolamento n. 830/2015 della Commissione del 28 maggio 2015 - recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) – è stato stabilito il formato definitivo delle schede di dati di sicurezza (SDS). Un regolamento che, come ricordato nell'articolo “ Schede dati di sicurezza: regolamento 830/2015 e scadenze normative” è stata dettato in particolare dalla necessità di evitare confusioni rispetto a due modifiche introdotte con provvedimenti diversi:

- la prima modifica, prevista dall'art. 59 paragrafo 5 del Regolamento CLP;
- la seconda modifica, introdotta dal Reg. 453/2010.

L'aggiornamento del documento ha riguardato in particolare:

- La fornitura delle schede dati di sicurezza
- Scenari di esposizione, formato e contenuti
- Consigli di prudenza e aggiornamento delle SDS

La fornitura delle schede dati di sicurezza

Sappiamo che ogni sostanza o miscela pericolosa viene fornita all'utilizzatore professionale con una scheda dati di sicurezza (SDS) che riporta molte informazioni sulle proprietà pericolose e i corretti modi di utilizzo.

E per questo motivo il documento Inail indica che le SDS “sono utili sia a coloro che si occupano di salute e sicurezza dei lavoratori che agli stessi lavoratori che dovrebbero averle sempre disponibili per verificare i comportamenti corretti”.

Si segnala che l'attuale normativa di riferimento per la compilazione di una SDS è il già citato Regolamento UE n. 830/2015 che ha sostituito quanto riportato nel Regolamento n. 453/2010. E si indica che la SDS “deve essere obbligatoriamente fornita all'utilizzatore professionale della sostanza se questa:

- soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa conformemente al regolamento CLP;
- è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), conformemente ai criteri specificati nell'allegato XIII del regolamento REACH;
- è inclusa nell'elenco “Candidate list” per ragioni diverse da quelle dei 2 punti precedenti.

Analogamente “il fornitore deve fornire la SDS di una miscela se questa:

- soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa conformemente al regolamento CLP”.

Inoltre – continua il documento – “su richiesta, un fornitore, provvede a consegnare la SDS al destinatario di una miscela se questa, pur non rientrando nei casi d’obbligo, contiene:

- almeno una sostanza che pone rischi per la salute umana o per l’ambiente in concentrazione individuale $\geq 1\%$ in peso per i preparati non gassosi e $\geq 0,2\%$ in volume per i preparati gassosi;
- o almeno una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in concentrazione individuale $\geq 0,1\%$ in peso per le miscele non gassose;
- o una sostanza presente nell’elenco delle sostanze candidate per l’inclusione nell’allegato XIV (sostanze soggette ad autorizzazione) in una concentrazione individuale $\geq 0,1\%$ in peso per i preparati non gassosi;
- o una sostanza in riferimento alla quale esistono limiti di esposizione sul luogo di lavoro comunitari”.

Scenari di esposizione, formato e contenuti

Alle schede dati di sicurezza sono allegati, “gli scenari di esposizione, se occorre predisporre una relazione sulla sicurezza chimica”.

Inoltre la SDS “può essere fornita in formato cartaceo o elettronico e deve essere disponibile nella lingua del Paese destinatario. Le informazioni devono essere riportate in forma chiara e sintetica e devono tener conto delle specifiche esigenze degli utilizzatori”.

Si sottolinea poi che “non sono previste schede di sicurezza per le sostanze e le miscele offerte o vendute al pubblico, se queste sono corredate da informazioni sufficienti a consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell’ambiente. Un utilizzatore o un distributore a valle può comunque richiederla”.

La SDS è obbligatoriamente costituita da 16 punti/sezioni, che “devono essere rispettati, a meno che non sia giustificata l’assenza di informazioni relative a uno di essi”.

Questi sono i punti costituenti una SDS:

1. identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa;
2. identificazione dei pericoli;
3. composizione/informazioni sugli ingredienti;
4. misure di primo soccorso;
5. misure di lotta antincendio;
6. misure in caso di rilascio accidentale;
7. manipolazione e immagazzinamento;
8. controlli dell'esposizione/protezione individuale;
9. proprietà fisiche e chimiche;
10. stabilità e reattività;
11. informazioni tossicologiche;
12. informazioni ecologiche;
13. considerazioni sullo smaltimento;
14. informazioni sul trasporto;
15. informazioni sulla regolamentazione;
16. altre informazioni

Si segnala che è necessario porre sempre attenzione alla coerenza delle informazioni riportate nelle diverse sezioni delle Schede dati di sicurezza.

Riportiamo dal documento informazioni di dettaglio di alcune sezioni:

- **SEZIONE 4 - Misure di primo soccorso**
 - Descrizione delle misure di primo soccorso
 - Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
 - Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali
- **SEZIONE 5 - Misure antincendio**
 - Mezzi di estinzione idonei
 - Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
 - Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
- **SEZIONE 6 - Misure in caso di rilascio accidentale**
 - Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
 - Precauzioni ambientali
 - Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
 - Riferimento ad altre sezioni

- SEZIONE 7 - Manipolazione e immagazzinamento
 - Precauzioni per la manipolazione sicura
 - Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
 - Usi finali specifici
- SEZIONE 8 - Controllo dell'esposizione/protezione individuale
 - Parametri di controllo
 - Controlli dell'esposizione

Consigli di prudenza e aggiornamento delle SDS

Con riferimento anche all'etichettatura, il documento Inail riporta gli elenchi relativi a:

- Elenco delle indicazioni di pericolo
 - Pericoli fisici
 - Pericoli per la salute
 - Combinazioni di indicazioni di pericolo
 - Pericoli per l'ambiente
- Informazioni supplementari sui pericoli
 - Proprietà fisiche
 - Proprietà pericolose per la salute
- Elenco dei consigli di prudenza
 - Di carattere generale
 - Consigli di prudenza – Prevenzione
 - Reazione
 - Consigli di prudenza – Smaltimento

Di seguito riprendiamo dal documento l'elenco dei consigli di prudenza relativi alla prevenzione e rimandando alla lettura integrale del documento Inail e ricordando che il fornitore (produttore o distributore) è "tenuto a mantenere aggiornate le schede dati di sicurezza delle sostanze o miscele che pone in commercio".

P201	Procurarsi le istruzioni prima dell'uso
P202	Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione, non fumare
P211	Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione
P220	Tenere/conservare lontano da indumenti/.... / materiali combustibili
P221	Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili/....
P222	Evitare il contatto con l'aria
P223	Evitare qualunque contatto con l'acqua
P230	Mantenere umido con...
P231	Manipolare in gas inerte
P232	Proteggere dall'umidità
P233	Tenere il recipiente ben chiuso
P234	Conservare soltanto nel contenitore originale
P235	Conservare in luogo fresco
P240	Mettere a terra/a massa il contenitore ed il dispositivo ricevente
P241	Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/ d'illuminazione a prova di esplosione
P242	Utilizzare solo utensili antiscintillamento
P243	Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche
P244	Mantenere le valvole e i raccordi libere da grasso e olio
P250	Evitare le abrasioni/gli urti/... / gli attriti
P251	Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso
P260	Non respirare la polvere/i fumi/i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol.
P261	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/ la nebbia/ i vapori/ aerosol
P262	Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti
P263	Evitare il contatto durante la gravidanza/allattamento
P264	Lavare accuratamente dopo l'uso
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso
P271	Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato
P272	Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro
P273	Non disperdere nell'ambiente
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso
P282	Utilizzare guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi
P283	Indossare indumenti resistenti al fuoco/alla fiamma/ignifughi
P284	Utilizzare un apparecchio respiratorio
P285	Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria
P231+P232	Manipolare in gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità
P235+P410	Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari

5) Pillole di sicurezza: rischio cancerogeno

In riferimento alla valutazione del rischio cancerogeno ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08 che indica quando e come deve essere fatta.

SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 235 - Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'ALLEGATO XLIII.

Sanzioni Penali

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- Art. 235: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 262, co. 2, lett. a)]

Sanzioni per il preposto

- Art. 235: arresto sino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro [Art. 263, co. 1, lett. a)]

Articolo 236 - Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma

polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:

- a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene¹³⁴ o di processi industriali di cui all'ALLEGATO XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
- b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene¹³⁵ prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
- c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
- d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
- e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
- f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e le miscele¹³⁶ eventualmente utilizzate come sostituti.

5. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.

Sanzioni per il datore di lavoro

- Art. 236, co. 1, 2, 3, 4 e 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 262, co. 1, lett. a)]

Sanzioni per il preposto

- Art. 236, co. 3: arresto sino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro [Art. 263, co. 1, lett. a)]

6) BANDI E FINANZIAMENTI

Avete in programma la realizzazione di investimenti innovativi?

Aprirà a breve il bando della Regione Toscana che incentiva le imprese del territorio ad effettuare investimenti finalizzati all'acquisizione di consulenze e di servizi a sostegno dell'innovazione.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese in forma singola o associata aventi sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale

Spese ammesse

Il costo totale del progetto presentato non deve essere inferiore a €15.000,00 e superiore a €100.000,00.

Sono ammesse a contributo le spese, non ancora realizzate, per:

- Servizi finalizzati alla diagnosi della situazione competitiva di un'impresa
- Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e all'innovazione di prodotto/processo produttivo
- Servizi di supporto alla innovazione organizzativa
- Strumenti di **marketing strategico**
- **Sviluppo di soluzioni e-commerce**
- Servizi di supporto alla **certificazione avanzata** (ISO 14001, registrazione EMAS, OHSAS 18001...)
- Servizi per l'efficienza e la responsabilità ambientale (es. l'attuazione dei compiti di cui al Regolamento REACH)
- Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale
- Soluzioni di Business Intelligence (BI), e-marketing, e-community ed e-commerce per lo sviluppo di reti distributive specializzate e la promozione di nuovi prodotti.

Contributo a fondo perduto nella misura dal 30% al 75% delle spese sostenute a seconda del servizio richiesto e della dimensione aziendale.

Le domande saranno istruite in base all'ordine cronologico di presentazione. Invitiamo le aziende interessate a mettersi in contatto per valutare in tempo utile la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al bando. Avete in programma la realizzazione di nuovi investimenti? Chiuderà a breve la misura denominata "Nuova Sabatini", la quale dà la possibilità alle aziende che realizzeranno nuovi investimenti aziendali di ricevere un finanziamento bancario accompagnato da un contributo a fondo perduto fino a 200.000 euro.

Soggetti beneficiari: PMI di tutti i settori di attività e di qualsiasi dimensione

Spese ammesse, acquisto di beni strumentali nuovi, nello specifico:

- Macchinari, attrezzature e arredi;
- Impianti produttivi e impianti di riscaldamento e/o condizionamento;
- Opere murarie solo se strettamente connesse agli impianti produttivi e generici, macchinari ed attrezzature introdotti;
- Mezzi ed attrezzature di trasporto (anche per le imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada ed aereo);
- Hardware, software e tecnologie digitali;
- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (Industria 4.0).

Agevolazione: finanziamento bancario di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro con contributo a fondo perduto calcolato sull'importo finanziato. **Il contributo sarà maggiorato del 30% per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali.**

Ad oggi risulta utilizzato il 90% dei fondi stanziati per l'annualità 2018. Invitiamo le aziende interessate a contattarci in tempo utile per la presentazione della domanda.

Avete partecipato o avete in programma la partecipazione a fiere internazionali?

Sono stati mandati nuovi fondi per il bando regionale volto ad incentivare le imprese toscane ad operare nell'ambito di mercati internazionali extra-UE attraverso il riconoscimento di contributi a fondo perduto. Soggetti beneficiari: Possono presentare domanda le PMI toscane appartenenti al settore industria, servizi e turismo. Ammontare del contributo: Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi **nella forma di contributo a fondo perduto** con un'intensità che varia dal 30% al 50% a seconda della dimensione aziendale.

Le attività ammissibili sono le seguenti:

- C. 1 - **Partecipazione a fiere e saloni** di rilevanza internazionale, **anche in Italia**
- C. 2 - **Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive** all'estero
- C. 3 - **Servizi promozionali (pubblicità, sito web, etc...)**
- C. 4 - **Supporto specialistico all'internazionalizzazione**
- C. 5 - **Supporto all'innovazione commerciale** per la fattibilità di presidio su nuovi mercati

Sarà possibile presentare domanda per progetti contenenti una o più tipologie di servizi. Relativamente alle attività ricomprese nella tipologia di servizio C.1 "partecipazione a fiere e saloni", sono ammissibili anche le spese già sostenute a partire dal 1° marzo 2017.

Scadenze: Le domande saranno istruite in base all'ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Invitiamo le aziende interessate a prendere contatto per la verifica dei requisiti di accesso al bando e per predisporre in tempo utile la documentazione necessaria alla partecipazione.

Contributo a fondo perduto sotto forma di credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute

Per i settori moda, abbigliamento e tessile sono agevolabili i costi sostenuti per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni, e per la realizzazione dei prototipi.

In via orientativa, ma non esaustiva, le spese ammesse sono:

1. lavoro del personale interno (stilisti e tecnici) impiegato nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi. Sono ricompresi anche i compensi degli amministratori se hanno partecipato all'attività;
2. prestazioni dei professionisti (stilisti, altri consulenti esterni,...);
3. lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
4. attrezzature tecniche specifiche (computer e software dedicato, macchinari), nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;

Agevolazione: L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute.

Bando della CCIAA DI PISA per concessione di**Voucher alle imprese per l'adozione di sistemi di gestione certificati e sistemi di videosorveglianza – 2019**

Nel quadro delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera eroga voucher alle imprese che intendano:

realizzare sistemi di video sorveglianza

acquisire per la prima volta una certificazione tra quelle elencate di seguito:

- a) Sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001;
- b) Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori secondo le norme BS OHSAS18001;
- c) Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni secondo la norma UNI EN ISO/IEC 27001
- d) Sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001;
- e) Sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma S.A. 8000;
- f) Sistema di gestione dell'energia secondo la norma ISO 50001;
- g) Accreditamento S.O.A.
- h) Sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI ISO 14064:2006 e UNI ISO/TS 14067;
- i) Implementazione della Marcatura CE;
- l) Certificazione di conformità con riferimento alla norma Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n.305/2008 e n. 306/2008 e DPR. 43/2012
- m) Certificazione BRS (Global Standard for Food Safety)
- n) Certificazione IFS (International Food Standard)
- o) Certificazione UNI CEI 11352:2014

I voucher sono concessi nella misura del 50% delle spese riconosciute come ammissibili e regolarmente documentate, con un massimale che varia dai 2.500 ai 5.000 euro a seconda del tipo di intervento, avviato successivamente al 1° gennaio 2019. Tra le spese ammissibili vi sono quelle di consulenza (comprese le spese di formazione del personale sostenute nell'ambito della realizzazione dei suddetti interventi), di rilascio delle certificazioni e/o dell'attestazione S.O.A. e quelle sostenute per la realizzazione di impianti di videosorveglianza. Al momento della presentazione della richiesta di contributo le imprese devono risultare iscritte al Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro. Si raccomanda di provvedere alla registrazione almeno il giorno antecedente alla data di presentazione della domanda. La domanda può essere presentata entro il 19 aprile 2019, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse, utilizzando la modulistica allegata da inviare tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata della Fondazione ISI: fondazione.innovazione sviluppo@legalmail.it.

Avete in programma la realizzazione di nuovi investimenti?

E' ancora attiva la misura denominata "Nuova Sabatini", la quale dà la possibilità alle aziende che realizzeranno investimenti aziendali di ricevere un finanziamento bancario accompagnato da un contributo a fondo perduto fino a 200.000 euro.

Soggetti beneficiari

PMI di tutti i settori di attività e di qualsiasi dimensione

Spese ammesse

Acquisto di beni strumentali nuovi, nello specifico:

- Macchinari, attrezzature e arredi e loro installazione;
- Impianti produttivi e impianti di riscaldamento e/o condizionamento;
- Mezzi ed attrezzature di trasporto (anche per le imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada ed aereo);
- Hardware, software e tecnologie digitali;
- Beni strumentali di Industria 4.0.

Agevolazione

finanziamento bancario di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro con contributo a fondo perduto calcolato sull'importo finanziato. Il contributo sarà maggiorato del 30% per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali.

Voucher per l'Innovation Manager.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2019 il decreto ministero del 7 maggio 2019 per la concessione di voucher per consulenza in innovazione. Decreto che riporta “disposizioni attuative dell'intervento diretto ad agevolare l'acquisizione di **consulenze manageriali finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d'impresa**, in attuazione dell'articolo 1, commi 228, 230 e 231 della legge n.145/2018”.

La nota del 2 luglio del Ministero dello Sviluppo Economico riporta sintesi e dettagli del provvedimento. Stanziati 75 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021. I contributi verranno concessi **in regime “de minimis” a piccole medie imprese e reti di impresa**. In tali termini:

- 50% costi e fino a 40 mila euro micro e piccole imprese;
- 30% e 25 mila euro medie imprese;
- 50% e 80 mila euro reti di imprese.

I voucher dovranno attivare collaborazioni con manager per l'innovazione che faranno parte di un apposito elenco ministeriale. Due provvedimenti che dovranno essere pubblicati entro 30 giorni definiranno le modalità per la presentazione della domanda di contributo e per la richiesta di iscrizione di società e professionisti nel citato elenco.

Riportiamo per esteso le consulenze accettate dai voucher e che rientrano nelle abilitazioni previste dal Piano nazionale impresa 4.0:

- “big data e analisi dei dati;
- cloud, fog e quantum computing;
- cyber security;
- integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); h) robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo-macchina;
- manifattura additiva e stampa tridimensionale;
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
- programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati;
- programmi di open innovation”.

7) CORSI IN PROGRAMMA

Organizzati in collaborazione con

Teknoform S.r.l.

Agenzia formativa

Certificata ISO 9001:2015

CORSO	DESTINATARI	DATE	SEDE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL RSPP DATORE DI LAVORO PER AZIENDE A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO	DATORE DI LAVORO	DAL 05 NOVEMBRE	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI	DIPENDENTI	DAL 05 NOVEMBRE	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL RLS	DIPENDENTI	DAL 05 NOVEMBRE	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI	DIPENDENTI	DAL 12 NOVEMBRE	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AGLI ESCAVATORI IDRAULICI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 13 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLE PIATTAFORME AEREE CON E SENZA STABILIZZATORI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 20 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER GLI ADDETTI ALL'UTILIZZO DELLE MACCHINE AGRICOLE (TRATTORI A CINGOLI E RUOTE)	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 27 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER I LAVORATORI SULLA SICUREZZA DI AZIENDE A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO	LAVORATORI	DAL 04 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO DI AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ELEVATO RISCHIO INCENDIO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 10 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 17 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO

Corsi in evidenza:

- CORSI WEB MARKETING E PROGETTAZIONE DI E-COMMERCE
- CORSI DI INFORMATICA PER AZIENDE
- CORSI DI GRAFICA (AUTOCAD, 3D, PHOTOSHOP, INDESIGN)
- CORSI DI INGLESE AZIENDALE
- **FORMAZIONE FINANZIATA:** per le aziende iscritte a **Fondi interprofessionali** sarà possibile presentare bandi o richiedere Voucher per finanziare la formazione obbligatoria e non obbligatoria del proprio personale.

Per informazioni o ricevere le circolari con prezzi ed orari relative ai corsi di formazione Vi preghiamo di contattarci ai recapiti sotto indicati:

Tel 0571/1962649 Fax 0571/1962652 – teknoform@teknoform.it

8) FORMAZIONE CON FONDI INTERPROFESSIONALI

FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale creato da CIFA e CONFISAL. FonARCom finanzia soluzioni di Formazione Continua dei lavoratori delle aziende italiane *su misura*.

I Vantaggi per l'azienda iscritta al conto

- ✓ Possibilità di recuperare risorse finanziarie
- ✓ Possibilità di realizzare percorsi formativi obbligatori per i dipendenti

Iscrizione GRATUITA e modalità

- ✓ Iscrizione gratuita a **FonARCom** indicando sul modello UNIEMENS il codice FARC realizzata dallo studio di consulenza
- ✓ Adesione Aziendale con il mandato alla rete di imprese per utilizzare i servizi e la formazione gratuita

Qualora la Vs azienda fosse interessata ad iscriversi o desideri maggiori informazioni potrà contattarci. Restiamo a disposizione.

Le notizie riportate nella presente informativa possono essere reperite all'interno di giornali online tra i quali PuntoSicuro, Avv. Porreca, Quotidiano Sicurezza, Certifico, il fatto alimentare e news di Associazione Ambiente e Lavoro.

9) OFFERTA DEL MESE

Visita il sito www.sicurezzasubito.it e scopri tutti i prodotti del Ns negozio ONLINE

SCARPA ANTINFORTUNISTICA GOODYEAR S3 - PELLE DI BOVINO - NERA - ALTA

Calzatura nera in pelle fiore bovino, idrorepellente, fodere antibatteriche ad alto potere d'assorbimento del sudore. Soletta estraibile, ganci in plastica e tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo. CE EN ISO 20345:2011

~~€ 49,34~~
- 40 %

da **€ 29,60**
SP e iva 22% esc

IMBRACATURA DI PROTEZIONE CON ATTACCO DORSALE E STERNALE - SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DALL'ALTO

Cintura di posizionamento con imbracatura anticaduta con attacchi dorsale e sternale bretelle - taglia unica regolabile. CE EN 358/1999

Caratteristiche:

- regolazione sui cosciali
- EN 361/2002

~~€ 109,18~~
- 40 %

da **€ 65,50**
SP e iva 22% esc